

N° PAP-04200-2018

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 23/10/2018 al 07/11/2018

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SALADINO



CITTÀ DI POTENZA

Servizi Istituzionali-Ufficio Risorse Umane

Repertorio delle determinazioni

N° 257 di Reg.

del 23-10-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO:

OGGETTO: Procedura concorsuale pubblica per esami finalizzata al reclutamento di n. 2 dirigenti amministrativo-contabili. Annullamento in autotutela.

La Dirigente

Premesso che:

- Con deliberazione n. 27 del 09.03.2017 la Giunta Comunale di Potenza approvava il programma triennale del fabbisogno di personale relativo al triennio 2017-2019;
- Per l'anno 2017 la Giunta Comunale prevedeva la copertura, tra gli altri, di n. 2 posti di dirigente amministrativo-contabile;
- Con decisione n. 105 del 18.07.2017 la Commissione per la stabilità degli EE.LL. presso il Ministero dell'Interno approvava la sopracitata deliberazione giuntale, autorizzando, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 243, commi 1 e 7, e del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii., tutte le assunzioni previste per l'anno 2017, ivi comprese quelle dei n. 2 dirigenti amministrativo-contabili di che trattasi;
- In esecuzione della disposizione di cui all'art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs. 31.03.2001, n. 165, e ss.mm.ii., con determinazione dirigenziale n. 244 del 09.05.2017 veniva approvato il prescritto bando di mobilità volontaria per la copertura dei posti in oggetto;
- Come risulta agli Atti del competente ufficio comunale per gli affari del personale, l'espletamento di tale procedura è risultato infruttuoso;
- In esecuzione della disposizione di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. 31.03.2001, n. 165, e ss.mm.ii., il medesimo ufficio comunale per gli Affari del Personale, con nota prot. n. 49110 del 16.06.2017, comunicava alla Regione Basilicata ed alla Provincia di Potenza l'intenzione di procedere attraverso concorso pubblico al reclutamento di n. 2 dirigenti amministrativo-contabili;
- Con nota prot. n. 103227 del 21.06.2017 l'Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Basilicata comunicava al Comune di Potenza che nell'elenco del personale dirigenziale in disponibilità della Regione Basilicata non era presente alcuna figura con profilo professionale di dirigente amministrativo-contabile;
- Trascorsi i termini di cui al sopracitato art. 34 bis del D. Lgs. 31.03.2001, n. 165, e ss.mm.ii., non è pervenuta al Comune di Potenza alcuna assegnazione di personale dirigenziale in disponibilità da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Di conseguenza, con determinazione dirigenziale n. 394 del 13.09.2017 veniva approvato il prescritto bando di concorso pubblico per soli esami relativo alla copertura di n. 2 posti di dirigente amministrativo contabile, di cui n. 1 riservato al personale interno del Comune di Potenza;
- Il bando di concorso veniva regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami, nonché all'Albo Pretorio on – line del Comune di Potenza e sul suo sito istituzionale per la durata di 30 giorni con decorrenza 10.10.2017;
- Alla scadenza del termine di cui sopra pervenivano all'Ufficio Protocollo del Comune di Potenza n. 165 domande di partecipazione al Concorso in argomento da parte di altrettanti candidati;
- Con determinazione dirigenziale n. 499 del 21.11.2017 veniva nominata la Commissione giudicatrice del Concorso pubblico in questione nelle persone dei sigg.ri Moscatiello dr. Giovanni, Segretario Generale del Comune di Potenza, in qualità di Presidente, Cucco dr. Angelo, Segretario Generale della Provincia di Potenza e del Comune di Rionero in Vulture (Pz), in qualità di componente, Larocca dr. Enrico, già Presidente dell'Organo di Revisione del Comune di Potenza nel triennio 2014-2017, in qualità di componente, e la sig.ra Vizzo Maria, istruttore direttivo amministrativo in servizio presso la Segreteria Generale del Comune di Potenza, con funzioni di segretario verbalizzante;

- Con determinazione dirigenziale n. 23 del 23.01.2018 veniva approvato l'elenco dei n. 156 candidati ammessi al concorso per avere gli stessi presentato domanda di partecipazione regolare e conforme al bando e l'elenco dei n. 9 candidati non ammessi per avere gli stessi presentato domande di partecipazione irregolari e/o non conformi al medesimo bando;
- Tali elenchi venivano debitamente pubblicati all'Albo Pretorio on – line del Comune di Potenza e sul suo sito istituzionale in data 23.1.2018 e trasmessi, unitamente a tutto il relativo fascicolo, al segretario della Commissione giudicatrice in pari data;
- La Commissione giudicatrice si insediava in data 24.1.2018 e in tale sede, il Presidente dott. Giovanni Moscatiello, il componente dott. Enrico Larocca e la Segretaria della Commissione sig.ra Maria Vizzo, presa visione dei nominativi dei candidati ammessi alla selezione, dichiaravano l'inesistenza di situazioni di incompatibilità nonché di rapporti di parentela od affinità entro il 4° grado civile nei confronti dei concorrenti ammessi, come prescritto dalla disposizione di cui all'art. 19, comma 3, del vigente Regolamento comunale di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione; il componente dott. Angelo Cucco dichiarava, invece, la sussistenza di cause di incompatibilità, per cui con nota in pari data, rassegnava le proprie dimissioni.
- Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 47 del 15.02.2018, si procedeva alla necessaria sostituzione del dr. Angelo Cucco con la dr.ssa Valeria Rubino, Segretario Generale del Comune di Nocera Inferiore;
- La Commissione, così come modificata, in data 8 marzo, con verbale n. 2, oltre a fissare il termine di conclusione del procedimento concorsuale alla data del 06.10.2018, attenendosi a quanto disposto dall'art. 19, comma 4, lettera a) del medesimo Regolamento comunale di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, determinava i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali stabilendone, altresì, il calendario delle prove scritte e la sede di svolgimento;
- A seguito di un necessario rinvio, la prevista prima prova scritta si svolgeva in data 14.6.2018 ed alla stessa partecipavano n. 67 candidati, su n. 156 ammessi, come risulta dal relativo verbale n. 3;
- In data 15.6.2018 si svolgeva la seconda prova scritta ed alla stessa partecipavano n. 60 candidati, come risulta dal relativo verbale n. 4;
- Come risulta dai verbali da n. 5 in data 26.6.2018 a n. 9 in data 27.7.2018, la Commissione ha provveduto alla correzione e valutazione di tutti gli elaborati, determinando l'elenco dei concorrenti ammessi a sostenere la prova orale e quindi stilando la graduatoria dei concorrenti idonei a sostenere la terza ed ultima prova concorsuale;
- Tale elenco veniva pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 28.09.2018;
- In data 01.10.2018, come meglio risulta dal relativo verbale n. 10, la Commissione aggiornava il termine di conclusione del procedimento concorsuale in argomento a tutto il 30.11.2018, decidendo di procedere all'espletamento della prova orale in data da stabilirsi;
- In data 2.10.2018 il Presidente della Commissione, quale Segretario generale dell'Ente, ha rassegnato le proprie dimissioni da tale incarico essendo in quiescenza con decorrenza 01.10.2018;

Dato atto che:

- la procedura concorsuale di che trattasi è stata oggetto di diversi attacchi mediatici, nonché di specifica "Interrogazione urgente a risposta scritta", ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in data 16.07.2018, in atti del Comune di Potenza al Prot. n. 81581 del 17.07.2018, a firma del Capo Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle – Potenza che, con specifico riferimento ad alcuni concorrenti, ha in particolare, e tra l'altro, chiesto all'Amministrazione *di fugare ogni sospetto che vi possano essere candidati giudicati non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali o, comunque, di circostanze non ricollegabili all'esigenza di un giudizio neutro ed imparziale;*



- la medesima procedura concorsuale è stata anche fonte di preoccupazione della UIL-FPL, Segreteria Regionale di Basilicata che, con nota in data 25.07.2018, in atti del Comune di Potenza al Prot. n. 85058 del 27.07.2018, a firma del suo Segretario aziendale, ha chiesto al Sindaco della Città di Potenza *di valutare l'annullamento in autotutela del concorso di cui trattasi, in quanto, accertata l'eventuale e/o sussistente incompatibilità del "componente" della Commissione*;
- dal 18.07.2018 al 27.08.2018 e dal 03.09.2018 al 21.09.2018 il Segretario generale dott. Giovanni Moscatiello, assente per ferie, è stato sostituito dal Segretario generale dott.ssa Carmela Gerardi, giusta decreti prefettizi n.33316 in data 16.07.2018 e n. 40718 in data 4.09.2018;
- con nota prot. n. 88944 del 08.08.2018 il Sindaco del Comune di Potenza ha chiesto al Segretario Generale supplente *... il suo motivato parere in merito alla fondatezza o meno dei rilievi mossi alla procedura concorsuale*, contenuti nelle note a firma del Capogruppo consiliare Movimento Cinque Stelle – Potenza e dal Segretario aziendale della UIL-FPL;
- il Segretario Generale supplente ha riscontrato tale richiesta sindacale con la relazione prot. n. 92180 in data 23.08.2018;
- alla luce dei contenuti di tale relazione il Sindaco, ha chiesto, con formale nota prot. n.92986 del 27.08.2018, al competente Ufficio comunale per gli Affari del Personale di procedere all'annullamento in autotutela dell'intera procedura concorsuale;
- con nota prot. n. 93598 in data 28.08.2018 il Segretario Generale titolare del Comune di Potenza, nonché dirigente responsabile di tale Ufficio giusta decreto sindacale n. 96 del 12.12.2017 ha trasmesso al Sindaco una nota informale predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento concorsuale di che trattasi, affermando: *... una volta assicurata l'assoluta trasparenza della fase finale del concorso, debba essere tenuto in debito conto l'interesse pubblico "concreto e attuale" – come prescrive il vigente ordinamento amministrativo – che deve portare due nuovi dirigenti nell'organico dell'Ente, le cui deficienze numeriche sono a Lei ben note*;
- con nota prot. n. 96506 del 06.09.2018 il Sindaco ha chiesto al Segretario Generale supplente di esprimersi in ordine ai contenuti di tale ultima documentazione;
- il Segretario Generale supplente ha dato riscontro a tale richiesta sindacale con nota prot. n. 97718 del 10.09.2018;
- in pari data, con nota prot. n. 97959, il Sindaco ha rimesso all'Ufficio per gli Affari del Personale tale ultimo *"parere"* del Segretario Generale supplente, ritenendolo utile all'annullamento della procedura concorsuale in oggetto;

Considerato quindi che, anche se per orientamento giurisprudenziale consolidato, l'obbligo di astensione in capo ai componenti delle commissioni dei concorsi sussisterebbe solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 51 c.p.c., senza possibilità di procedere ad un'estensione analogica degli stessi, le relazioni del Segretario Generale supplente, prot. n. 92180 in data 23.08.2018 e prot. n. 97718 in data 10.09.2018, richiamano un diverso recente orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 190/2012 che, integrando la Legge n. 241/1990, ha introdotto l'art. 6 bis, a tenore del quale vi sarebbe un più generale obbligo di astensione, inclusivo di qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare i principi di buon andamento e imparzialità della P.A., ponendosi, quindi, come norma giuridica finalizzata ad una più vasta ed efficace applicazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, rispetto a quanto potrebbe garantire la disposizione di cui all'art. 51 c.p.c.;

Considerata altresì, la deliberazione ANAC n. 209 in data 01.03.2017, secondo cui la più recente giurisprudenza amministrativa afferma che sarebbe irragionevole e privo di supporto normativo postulare che ai procedimenti concorsuali si applichi soltanto l'art. 51 c.p.c., dovendo trovare invece applicazione l'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 che, viceversa, riguarda indistintamente tutti i procedimenti amministrativi e che è norma sovraordinata, oltre che successiva, in forza della modifica di cui alla Legge n. 190/2012 (cfr. TAR Abruzzo, sez. Pescara, 22.10.2015, n. 402);

Preso atto di quanto testualmente affermato dall'ANAC con la sopracitata deliberazione n. 209/2017;

Deve, tuttavia rilevarsi sul punto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1628/2016 è intervenuto in integrale riforma della citata decisione del TAR Abruzzo n. 402/2015, ribadendo la tassatività delle cause di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 c.p.c. per i componenti delle commissioni di concorso, affermando che "(...) le cause di incompatibilità rivestono carattere tassativo e sfuggono all'applicazione analogica (Consiglio di Stato, Sezione VI, 3 marzo 2007, n. 1011; 26 gennaio 2009, n. 354; 19 marzo 2013, n. 1606) poiché va tutelata l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e, in particolare, la regolarità della composizione delle commissioni giudicatrici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2015, n. 3443).

Chiarito ciò, lo stesso giudice amministrativo ha poi provveduto, avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 51, ad identificare alcune ipotesi di applicazione concreta di tale disposizione alle commissioni di concorso ... affermando che:

- l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato ed il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato stesso non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. (Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628, Consiglio di Stato, sez. V, 17.11.2014, n. 5618, sez. VI, 27.11.2012, n. 4858);
- i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della Commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 (tra le quali non rientra l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dare luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale ...
- la conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi ... non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo e di intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali ...
- perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale "connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità di interessi di carattere economico di tale intensità" ..., in "un rapporto personale di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità"...
- sussiste una causa di incompatibilità - con conseguente obbligo di astensione - per il componente di una commissione giudicatrice di concorso ... ove risulti dimostrato che tra lo stesso e un candidato esista un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria ...;

Preso atto quindi che, come testualmente riportato dall'ANAC nella citata deliberazione n. 209/2017:

- in sede di pubblico concorso l'incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi di lavoro o professionali, talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza;
- nelle procedure di concorso costituiscono cause di incompatibilità dei componenti della commissione esaminatrice anche le relazioni personali tra esaminatore ed esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato possa essere giudicato non in base al risultato delle prove ma in virtù delle conoscenze personali o, comunque, di circostanze non ricollegabili all'esigenza di un giudizio neutro, e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale;
- il rispetto del principio della massima trasparenza in un contesto come quello delle procedure concorsuali impone l'adozione di misure di maggior tutela, quale potrebbe essere
- l'obbligo di esplicitare la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o intercorrenti tra i componenti della commissione ed i candidati;

- è compito delle Amministrazioni verificare le autodichiarazioni rilasciate dai commissari ai fini dell'art. 51 c.p.c., ai fini di uno stringente controllo alla luce delle richiamate ipotesi di applicazione concreta di tale disposizione;
- ciò consentirebbe di coniugare una corretta applicazione dell'art. 51 c.p.c. con la ratio delle più recenti disposizioni di legge in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione;

Considerato quindi che, in definitiva, l'ANAC - con specifico riferimento ad una fattispecie analoga a quella in argomento - conclude affermando che ... *sulla base della documentazione in atti e nella considerazione degli elementi giuridici che precedono, possa considerarsi risolutivo l'annullamento in autotutela della procedura, con particolare riferimento alla nomina della Commissione di esame* ... presupponendo tra l'esaminatore e l'esaminato l'esistenza di un rapporto di collaborazione che presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità, tali dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale;

Ritenuto che il dovere di astensione sia comunque funzionale al principio di imparzialità dell'azione amministrativa, di rilievo costituzionale ex art. 97 della Costituzione, così come recepito dagli artt. 1 e 6 bis della Legge 07.08.1990, n. 241, e ss.mm.ii.;

Ritenuto altresì che il principio di imparzialità debba orientare l'interprete ad una applicazione ragionevole delle disposizioni in materia, rifuggendo da orientamenti formalistici e riconoscendo invece il giusto valore a quelle situazioni sostanziali suscettibili in concreto di riflettersi negativamente sull'andamento del procedimento per fatti oggettivi, anche di sola potenziale compromissione, e tali comunque da suscitare ragionevoli e non meramente strumentali dubbi in ordine alla percepibilità effettiva dell'imparzialità di giudizio nei destinatari dell'attività amministrativa e nei terzi;

Considerato, in definitiva, che le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici debbano garantire anche nella loro composizione, trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio, rappresentando tali principi irrinunciabili presupposti della tutela della parità di trattamento tra i diversi aspiranti a posti pubblici;

Viste le disposizioni vigenti in materia ed in particolare la legge 07.08.1990, n. 241, come modificata dalla Legge 20.12.2012, n. 190;

Visto, inoltre, l'art. 21-nonies della medesima legge n. 241 del 7.8.1990, come modificata ed integrata dalla legge 7.08.2015, n.124 (c.d. legge Madia) la quale ha definito i limiti temporali dell'annullamento d'ufficio degli atti amministrativi;

Dato atto che la Pubblica Amministrazione può risolvere i conflitti potenziali o attuali relativi ai suoi provvedimenti, intervenendo con i mezzi amministrativi a sua disposizione e tutelando autonomamente la propria sfera d'azione;

Dato atto che l'ordinamento riconosce alla P.A. un generale potere di autotutela, quale capacità dello stesso organo che ha adottato il provvedimento (autotutela decisoria) di riesaminare criticamente la propria attività, e quindi correggere la portata dell'azione amministrativa fino a quel momento posta in essere, onde consentire il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, così come declinato dal principio di legalità (inteso in senso ampio), senza il preventivo intervento del giudice, fatta salva comunque la possibilità di un sindacato giurisdizionale anche sul corretto esercizio del potere di autotutela;

Ritenuto, per tutto quanto sin qui espresso, pur considerando la regolarità formale dei lavori espletati dalla Commissione giudicatrice, provvedere all'annullamento in autotutela della procedura concorsuale in oggetto, con particolare riguardo alla determinazione dirigenziale n. 499 del 21.11.2017, come modificata con successiva determinazione dirigenziale n. 47 del 15.02.2018,

inerente la nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico di che trattasi, in relazione alla persona del Presidente della Commissione esaminatrice medesima, Segretario generale del Comune di Potenza ed anche dirigente responsabile dell'Ufficio comunale per gli Affari del Personale, per i rapporti di collaborazione sistematici, stabili, continui e fiduciari esistenti tra lo stesso Presidente ed alcuni concorrenti;

Visto il decreto n. 70 del 3.9.2018, con il quale il Sindaco del Comune di Potenza ha individuato nella sottoscritta il Segretario Generale titolare della Segreteria Generale del Comune di Potenza, con decorrenza 01.10.2018;

Visto il successivo decreto n. 82 del 1.10.2018 con il quale il Sindaco del Comune di Potenza ha ritenuto attribuire a questo Segretario Generale, tra gli altri, anche compiti di direzione e gestione dell'Ufficio comunale per gli Affari del personale;

Viste del disposizioni di cui agli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii., in ordine alle funzioni dei dirigenti degli enti locali;

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento (art. 147 bis D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.);

Determina

Per i motivi espressi nel preambolo del presente provvedimento e che nel presente dispositivo devono intendersi integralmente riportati e trascritti:

1. Di provvedere all'annullamento in autotutela della procedura concorsuale pubblica per soli esami relativa al reclutamento di n. 2 dirigenti amministrativo-contabili a tempo indeterminato e pieno, indetta con determinazione dirigenziale n. 394/2017, con particolare riguardo alla determinazione dirigenziale n. 499/2017, come modificata con successiva determinazione dirigenziale n. 47/2018, inerente la nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico di che trattasi, in relazione alla persona del presidente della commissione esaminatrice medesima, Segretario generale del Comune di Potenza, nonché dirigente responsabile dell'Ufficio comunale per gli Affari del Personale, per i sistematici, stabili, continui e fiduciari rapporti di collaborazione esistenti tra lo stesso Presidente ed alcuni concorrenti.

2. Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata in quanto privo di rilevanza contabile.

3. Di dare atto che ogni adempimento inerente e conseguente alla presente determinazione, ivi compresi i riscontri alle richieste di accesso agli atti da parte di alcuni concorrenti, sarà curato dal competente ufficio comunale per gli Affari del Personale del Comune di Potenza, al quale, pertanto, la presente determinazione viene trasmessa in copia.


4. Di comunicare, inoltre, la presente determinazione ai componenti della medesima commissione, dr.ssa Valeria Rubino e dr. Enrico Larocca, nonché al segretario della stessa, istruttore direttivo sig.ra Maria Vizzo, affinché quest'ultima rassegni tutti gli atti della procedura concorsuale in argomento al funzionario responsabile del competente ufficio comunale per gli Affari del Personale.

5. Di comunicare il presente atto, per opportuna conoscenza, al dr. Giovanni Moscatiello.

6. Di dare, infine, atto che con apposita successiva determinazione dirigenziale, si provvederà alla liquidazione dei compensi spettanti ai commissari esterni per i lavori comunque svolti.

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al sig. Sindaco, capo dell'Amministrazione che detiene anche le funzioni relative alle Risorse Umane del Comune di Potenza.

La Dirigente ad interim U.D. Servizi Istituzionali
(dott.ssa Carmela Gerardi)



FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

Certificato di Pubblicazione on line

Si certifica che la presente determinazione viene trasmessa in data _____
all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line
del Comune.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data _____

R.P.A.P.

P.A.P.

IL DIRIGENTE

G. Meroni

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE